Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. **17** del 26/02/2020
Classificazione: 11-15-03 2020/98

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAVENNA, IL COMANDO DELLA SEZIONE DI POLIZIA STRADALE, IL COMUNE DI RAVENNA, IL COMUNE DI CERVIA, IL COMUNE DI RUSSI, L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, L'UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FAENTINA, IL CONI - COMITATO PROVINCIALE DI RAVENNA, LA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI RAVENNA, LA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA - COMITATO REGIONALE, L'ACSI - COMITATO PROVINCIALE DI RAVENNA, LA UISP - COMITATO TERRITORIALE DI RAVENNA E LA PROVINCIA DI RAVENNA, SULLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI CICLISTICHE E PODISTICHE SU STRADA E SULLA COSTITUZIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTI:

L'art. 1, comma 55, primo periodo, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ai sensi del quale:
"Il Presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto….omissis...";

L'art. 9, comma 5, del vigente Statuto provinciale, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 3 febbraio 2017, che stabilisce che:
"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci.";

L'art. 9 D. Lgs n. 285/1992 - Competizioni sportive su strada – che stabilisce che:
"1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione.
L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza:
dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i

veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.

4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.

4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78.

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.

6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.

6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti,
- 1 - sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una

somma da euro 779 a euro 3.119, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8 bis. - comma abrogato dalla L. 214/2003-

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 155 a euro 624, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore."

l'art. 233 - Competizioni su strada – della Legge Regionale n. 3 del 21 Aprile 1999 (modificato da art. 1 L.R. 13 novembre 2001 n. 36, poi sostituito da art. 1 L.R. 19 dicembre 2002 n. 36) che prevede che:
1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti enti:
a) comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;
b) province, nei rimanenti casi.
2. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre province interessate.
4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono il territorio di un solo comune, e almeno trenta giorni prima per quelle che coinvolgono il territorio di più comuni.
5. Gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.
6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

PREMESSO CHE:

- l'art. 28 della L.R. 13 del 30 luglio 2015 pubblicata sul B.U. della Regione-Emilia-Romagna n. 187 del 30 luglio 2015, conferma alle Province le competenze in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada;

- con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 22/05/2012 la Provincia di Ravenna approvava il primo Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 04/05/2012, tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, il Comando della Sezione Polizia Stradale, il CONI - Comitato Provinciale di Ravenna, la Federazione Ciclistica Italiana - Comitato Provinciale di Ravenna e la Provincia di Ravenna, relativo alle procedure finalizzate all'ottimizzazione degli adempimenti necessari al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di gare ciclistiche su strada, che si prefiggeva il triplice seguente obiettivo:
  - semplificare la procedura di rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle competizioni sportive;
  - snellire il procedimento per l'adozione dell'ordinanza di sospensione/chiusura del traffico;
  - ottimizzare l'impiego della scorta tecnica per regolamentare la viabilità ed il traffico in occasione del transito dei partecipanti alle competizioni sportive su strada.

CONSIDERATO CHE:

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 142 del 19 giugno 2019 del Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno del 30 aprile 2019 è stato modificato il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada", e

- la pubblicazione della Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale – Prot. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 e della Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale – Prot. 300/A/871/20/116/1/1 del 30/01/2020 che dettano nuove disposizioni operative che disciplinano lo

svolgimento di tali manifestazioni sportive sotto il profilo della sicurezza stradale, rivedendo molti aspetti organizzativi ed in particolare le modalità della presenza della scorta da parte di uno degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, comma 1, del Codice della Strada, o di una scorta tecnica effettuata da personale specificamente abilitato;

- comportano la revisione delle direttive impartite con le precedenti disposizioni ministeriali (Circolare 13 ottobre 1997, n. 300/A/26784/116/1 e circolare 8 novembre 1998, n. 300/A/55805/116/1 e successive), finalizzate a fornire disposizioni operative e procedurali aderenti al nuovo assetto della materia, soprattutto per quanto riguarda i provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione o di chiusura della strada. In particolare, con la predetta direttiva, si intendono disciplinare:
  - i riflessi procedurali del trasferimento della competenza in materia di rilascio dell'autorizzazione alla competizione;
  - la specifica disciplina della circolazione in relazione all'obbligo di una scorta di viabilità per regolamentare il traffico in occasione del transito;
  - i contenuti del provvedimento di sospensione temporanea o interruzione della circolazione;

- che già a partire dal 26/02/2019 la Provincia di Ravenna, d'intesa con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, ha promosso la costituzione di un Tavolo Tecnico Provinciale, coinvolgendo la Polizia Stradale, i Corpi di Polizia Municipale dei comuni della provincia, oltre ai rappresentanti locali delle più importanti Associazioni Sportive di categoria, con lo scopo di ottimizzare la programmazione e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e migliorare il coordinamento tra le varie manifestazioni sportive che si svolgono annualmente sul territorio;

VALUTATO CHE:

-l'esigenza di aggiornare il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 04/05/2012, e di formulare alcune "note orientative" in tema di competizioni ciclistiche e podistiche su strada nasce dal positivo confronto fra le diverse componenti, istituzionali e civili, impegnate nella gestione amministrativa e organizzativa di queste gare.

- il loro contenuto è elaborato sulla base di quanto emerso dal dialogo e dalla collaborazione intessuti nella Provincia di Ravenna fra gli enti competenti e dalla precisa volontà delle parti di intraprendere un percorso di miglioramento nell'organizzazione e gestione delle gare competitive su strada, espressione di un territorio che guarda allo sport come valore identitario da tutelare e promuovere. Ha lo scopo di "orientare" gli enti preposti nell'organizzazione delle competizioni ciclistiche e podistiche, in modo da favorire il corretto equilibrio tra la domanda di promozione sportiva e i diritti degli utenti della strada e si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

  - semplificare la procedura di rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni e delle competizioni sportive su strada sia ciclistiche che podistiche;
  - snellire il procedimento per l'adozione dell'ordinanza prefettizia di sospensione/interruzione della pubblica circolazione lungo i percorsi stradali interessati dagli eventi sportivi;
  - minimizzare l'impatto degli eventi sportivi sulla pubblica circolazione in particolare in termini di fluidità del traffico, di individuazione dei percorsi alternativi e di accessibilità delle zone interessate dalle manifestazioni in genere, con particolare attenzione rivolta agli insediamenti residenziali e terziari;
  - migliorare la programmazione ed ottimizzare il calendario annuale delle manifestazioni al fine di distribuire al meglio gli eventi durante l'anno ed evitare sovrapposizioni e interferenze in caso di concomitanze;
  - ottimizzare l'impiego della scorta tecnica, delle Forze dell'Ordine e del personale dell'organizzazione per regolamentare la viabilità ed il traffico in occasione del transito dei partecipanti alle manifestazioni/competizioni sportive su strada.

Ritenuto opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 267 del 18/08/2000, al fine di sottoscrivere il protocollo in tempi utili rispetto alle nuove disposizioni ministeriali in materia;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19/12/2019 avente ad oggetto "DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione";

VISTO l'Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020, relativo all'approvazione del Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2020-2022 – Esercizio 2020 – Approvazione";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale, *responsabile del settore Affari Generali,* ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che dall'approvazione del presente atto non discendono oneri, diretti o indiretti, a carico del bilancio dell'Ente;

PREVIA mera attività istruttoria svolta dal personale assegnato al Settore LL.PP. Servizio Viabilità – Unità Organizzativa Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità, in relazione all'attività di coordinamento del Tavolo Tecnico Provinciale di cui all'obiettivo P018114 - PDO 2020 (II annualità) - TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DI PARERI, NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA - Obiettivo: proseguire e concretizzare l'attività di analisi, valutazione, confronto e propositiva per individuare indirizzi e criteri condivisi che vadano a migliorare le modalità di svolgimento degli eventi in termini di sicurezza e di riduzione degli impatti negativi, migliorare e aggiornare la modulistica e le informazioni sul sito al fine di fornire elementi utili alla migliore presentazione delle istanze;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

D I S P O N E

1. DI APPROVARE, assunte le premesse che si intendono integralmente ivi riportate, il "Protocollo d'Intesa tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, il Comando della Sezione di Polizia Stradale, il Comune di Ravenna, il Comune di Cervia, il Comune di Russi, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, il CONI – Comitato Provinciale di Ravenna, la Federazione Ciclistica Italiana – Comitato Provinciale di Ravenna, la Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Regionale, l'ACSI – Comitato Provinciale di Ravenna, la UISP – Comitato Territoriale di Ravenna e la Provincia di Ravenna, sulle procedure di autorizzazione allo svolgimento di competizioni ciclistiche e podistiche su strada e sulla costituzione del tavolo di concertazione", così come proposto in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;

2. DI PROVVEDERE alla sottoscrizione del Protocollo allegato apportando, in sede di sottoscrizione, le eventuali modifiche ed integrazioni che, per simili atti, sono considerate di stile o che eventualmente si rendano necessarie senza alterare la sostanza del presente Atto;

INOLTRE

Stante la necessità e l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.,

D I C H I A R A

IL PRESENTE ATTO **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 al fine di poter sottoscrivere il protocollo in tempi utili rispetto alle nuove disposizioni ministeriali in materia.

CHE gli uffici competenti procederanno agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23, comma1, lett. d), del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii*.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____